



Comune di
VIGARANO MAINARDA

DETERMINAZIONE
n. 170 del 08/05/2019

OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE - AUTORIZZAZIONE ALLA CORRESPONSIONE ALLA SIG.RA U.F. DELL'INDENNITÀ DI MATERNITÀ AI SENSI DELL'ARTT.24 E 57 D.LGS 151/2001 E S.M.I.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei controlli interni;

Visto il D.Lgs n. 118/2011;

Visto il decreto sindacale n.12 del 29.12.17 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore Tecnico;

Dato atto che il firmatario del presente atto - nella procedura di cui trattasi - non si trova in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Premesso che:

con delibera di Consiglio Comunale n. 19 in data 25.3.19, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

con delibera di Giunta Comunale n. 23 in data 25.3.19, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e disposta l'assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Settori;

Considerato che con contratto individuale di lavoro in data 17.12.2015 veniva assunta a far data dal 1.1.2016 la sig.ra U.F. con contratto di lavoro a tempo determinato, con successive proroghe fino al 31/12/2018, a tempo pieno con qualifica di istruttore direttivo tecnico categoria giuridica D, posizione economica D1, titolare di responsabilità di area di posizione organizzativa dal 1.1.2018;

Preso atto della nota del 10/01/2019 della dipendente in parola assunta al protocollo generale del Comune di Vigarano Mainarda al n. 771 del 17.1.19 e al protocollo generale del Comune di Bondeno, capofila per la gestione del servizio personale in associazione al n. 1849/2019 da cui risulta la richiesta del riconoscimento dell'indennità di maternità ai sensi dell'art. 57 D.Lgs 165/2001 e s.m.i. per le motivazioni rappresentate nel documento stesso;

Preso atto inoltre della documentazione integrativa trasmessa dalla dipendente ed assunta al protocollo generale del Comune di Vigarano Mainarda al n. 3717/2019 ed al protocollo generale del Comune di Bondeno al n. 4413/2019 e n. 9343/2019 conservata agli atti dei Comuni ;

Richiamato inoltre l'art.24 del D.Lgs. del 151 del 26/03/2001 e s.m.i. che disciplina il prolungamento al diritto alla corresponsione del trattamento economico per le lavoratrici che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, purché tra l'inizio della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni;

Visti inoltre gli artt. 26-27-36-37 D.Lgs. 151/2001 e s.m.i.;

Avuto riguardo delle disposizioni di cui all'art. 17 comma 4 CCNL14/9/2000 Comparto Regioni ed Autonomie Locali e dell'art. 43 comma 2 CCNL 21/5/2018 Comparto Funzioni Locali;

Ritenuto di dare applicazione alla disciplina sopra citata e di riconoscere ai sensi del combinato disposto dagli artt. 24 e 57 del D.Lgs 151/2001 l'indennità di maternità alla sig.ra U.F. per il periodo dell'astensione obbligatoria dal lavoro e cioè per la durata di 5 mesi a far data dal 18/01/2019 come da documentazione assunta al protocollo generale dell'Ufficio personale di Bondeno al n.9343 del 20/03/2019 ;

Preso atto che il periodo di cui trattasi va soggetto alla disciplina giuridica, economica e fiscale prescritta per legge e per contratto e ritenuto di quantificare l'indennità ai sensi dei predetti articoli del CCNL che danno titolo per il periodo in discorso all'intera retribuzione fissa e mensile ed ogni altro emolumento prescritto per legge e per contratto, ad eccezione di quelli la cui corresponsione è strettamente connessa all'effettiva prestazione lavorativa;

Dato atto che il trattamento economico in parola riconosciuto alla lavoratrice ha carattere puramente indennitario, anche se corrisposto in misura piena, in base all'art 17 comma 4 CCNL 14/09/2000 e art. 43 comma 2 CCNL 21/05/2018 pertanto non sono dovuti né la 13^a mensilità , né il trattamento di fine rapporto dal momento che tali istituti possono essere valutati e considerati solo con riferimento all'effettiva durata del contratto di lavoro a termine, che nel caso in discorso è cessato il 31/12/2018;

Dato atto che la somma da riconoscere alla dipendente ammonta ad € 14.352,70 lordi , oltre agli oneri per € 5.341,91 come dettagliatamente rappresentato ne prospetto allegato al presente atto predisposto dall'ufficio associato del personale di Bondeno;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli:

- cap. 1777 - Denominato "Stipendi ed altri assegni al personale" - del bilancio di previsione 2019/2021 Esercizio 2019 sufficientemente capiente (impegno n.330/2019);
- cap. 701 - Denominato "Oneri su retribuzioni" del bilancio di previsione 2019/2021 Esercizio 2019 sufficientemente capiente (impegno n.171/2019);

Ritenuto di provvedere in merito

DETERMINA

1. Che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate
2. Di disporre in considerazione della certificazione in premessa citata e conservata agli atti, di riconoscere ai sensi del combinato disposto dagli art 24 e 57 del D.Lgs 151/2001 l'indennità di maternità alla sig.ra U.F. per il periodo dell'astensione obbligatoria dal lavoro e cioè per la durata di 5 mesi a far data dal 18/01/2019 ;
3. Di quantificare l'indennità di maternità da corrispondere alla sig.ra U.F. per il periodo dell'astensione obbligatoria ai sensi dell'art 17 comma 4 del CCNL 14/09/2000 art. 43 comma 2 CCNL 21/05/2018 che dà titolo per il periodo in discorso all'intera retribuzione fissa e mensile ed ogni altro emolumento prescritto per legge e per contratto, ad eccezione di quelli la cui corresponsione è strettamente connessa all'effettiva prestazione lavorativa;
4. Di prendere atto che nel suddetto periodo il trattamento economico riconosciuto alla lavoratrice ha carattere puramente indennitario, anche se corrisposto in misura piena e pertanto non sono dovuti né la 13^a mensilità, né il trattamento di fine rapporto dal momento che tali istituti possono essere valutati e considerati solo con riferimento all'effettiva durata del contratto di lavoro a termine, che nel caso in discorso è cessato il 31/12/2018;
5. di valutare per il periodo indicato la maggiore spesa connessa alla suddetta attribuzione di € 19.694,61, sulla base dei conteggi effettuati dall'ufficio associato del personale di Bondeno, imputandola come di seguito rappresentato:

Oneri diretti € 14.352,70 CAP 1777 imp. 330/2019;
Oneri riflessi € 5.341,91 CAP 701 imp. 171/2019;
6. di trasmettere copia del presente atto alla sig.ra U.F. e all'ufficio associato del personale – paghe per i provvedimenti di competenza;
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL CAPO SETTORE
dr. Marco Ferrante
f.to digitalmente